

Decreto Aiuti-bis convertito in legge. Le novità più rilevanti

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la [Legge 21 settembre 2022, n. 142](#), recante: «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*».

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione, il [decreto-legge cd. Aiuti-bis](#), originariamente composto da 44 articoli, risulta incrementato, a 72 articoli.

Il [decreto-legge](#) ha per oggetto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali. Sono poi presenti, tuttavia, ulteriori disposizioni in materia di **eventi sismici** (articolo 17 e 31-*bis*), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-*bis*), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-*bis*), circoli della Marina militare (articolo 37-*bis*), internazionalizzazione del *contact center* dell'INPS (articolo 42-*bis*).

Di seguito, un sintetico quadro delle più rilevanti misure

introdotte.

L'articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

- **delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;**
- **la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia. Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE pari a 12.000 euro. L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.**

L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente

all'impresa fornitrice di energia **elettrica e gas naturale** di **modificare unilateralmente** le **condizioni generali** di contratto relative alla definizione del **prezzo** ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di **recesso** alla controparte (comma 1). **Fino alla medesima data del 30 aprile 2023** sono altresì **inefficaci i preavvisi** comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'**articolo 4** prevede che, per il **quarto trimestre 2022**, l'ARERA provvede ad **annullare** le aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW** (comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile **superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L'**articolo 5**, comma 1, **estende** l'applicazione dell'**IVA agevolata al 5 per cento** anche alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per **usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione **anche** alle somministrazioni di energia termica prodotta con **gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3

stabilisce che l'ARERA mantiene **inalterate** le **aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** per il settore del **gas** naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il **quarto trimestre dell'anno 2022** gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

L'**articolo 6 ripropone** alcuni **crediti di imposta** (introdotti dai decreti-legge [n. 4](#), [n. 17](#), [n. 21](#) e [n. 50 del 2022](#)) **per contrastare** l'**aumento** dei costi dell'**energia** elettrica e del **gas** in capo alle **imprese** – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di **estenderli anche** ai costi sostenuti dalle imprese nel **terzo trimestre 2022**.

Si tratta in particolare:

- del **credito d'imposta** per le imprese **energivore**, che viene concesso in misura pari al **25 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata **nel terzo trimestre 2022**;
- del credito d'imposta per imprese **gasivore**, concesso in misura pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**;
- del credito d'imposta per imprese dotate di **contatori di energia elettrica** di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al **15 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese **non gasivore**, pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'**acquisto** del medesimo **gas**, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022,

per usi diversi dal termoelettrico.

Si ricorda che con [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022](#) l'Agenzia ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – **terzo trimestre 2022**.

Nella [risoluzione](#) ricordato che “gli articoli 6 e 7 del [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel **terzo trimestre 2022** per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

- l'articolo 6, comma 1, prevede il **riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica**, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, **pari al 25 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
- l'articolo 6, comma 2, prevede il **riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 6, comma 3, prevede il **riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo**

di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

- l'articolo 6, comma 4, prevede il **riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 7, comma 1, ha esteso il **credito d'imposta relativo all'esercizio dell'attività agricola e della pesca**, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, **entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, **oppure ceduti solo per intero a terzi**".

Tanto premesso, nella citata risoluzione "per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **6968** denominato **credito d'imposta a favore delle**

- imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;**
- **6969 denominato credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;**
 - **6970 denominato credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;**
 - **6971 denominato credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;**
 - **6972 denominato credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Nel campo *“anno di riferimento”* è **indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”**.

Per la definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022](#), recante: *«Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici»*.

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa

sostenuta) previsto per l'**acquisto** del **carburante** effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività **agricola** e della **pesca**. [Per i codici tributo vedi la citata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022.](#)

L'**articolo 8** prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 **e fino al 20 settembre 2022**, la **riduzione** delle aliquote di **accisa** applicabili ad alcuni **prodotti energetici** utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota **IVA** ridotta, pari al **5 per cento**, alle forniture di **gas** naturale impiegato in **autotrazione**.

L'**articolo 9-ter** istituisce nello stato di previsione del MEF un **fondo**, con dotazione **pari a 50 milioni di euro per il 2022**, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. **Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.**

L'**articolo 11** proroga di sei mesi, **fino al 30 giugno 2023**, l'applicazione del **meccanismo di compensazione a due vie** previsto dal [D.L. n. 4/2022](#) in forza del quale i titolari di **impianti fotovoltaici** che beneficino di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti **da fonti rinnovabili** non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all'energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all'ARERA di avvalersi del GSE anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l'ARERA si avvalga di società controllate dal GSE,

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.**

L'articolo 12 dispone un regime specifico, con riferimento al **periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente** e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro **per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.**

L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il **Fondo di solidarietà nazionale**-interventi indennizzatori.

L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella

misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L'incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall'articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – **compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga – opera per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.** Come precisato dall'INPS nella [circolare n. 43 del 22 marzo 2022](#), l'esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

L'articolo 21-bis modifica il **limite** alla **pignorabilità** delle somme da chiunque dovute a titolo di **pensione**, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, integrando l'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'**indennità di 200 euro** prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, **essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.** Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di **un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.**

L'articolo 33-ter integra la disciplina dello **sconto in fattura** e della **cessione dei crediti** in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce

che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L'articolo 33-*quater* è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'articolo 41-*bis* reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore contenuto dal nuovo articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla [legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria](#). In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa [legge n. 130 del 2022](#), specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale

versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, **non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni**. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura **doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.**

[Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142,](#) recante: *«Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»*. In *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022